

## Bando per la concessione di borse di studio a.s.2011-2012

La Provincia di Forlì-Cesena, in attuazione della delibera Giunta Provinciale prot. n.984/1 del 10 gennaio 2012, emana il seguente Bando per la concessione di borse di studio ai sensi dell'art.4 della L.R. n.26 dell'8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n.10", nonché delle delibere dell'Assemblea Legislativa n.24 del 3 novembre 2010 e di Giunta Regionale n.1968 del 27 dicembre 2011.

### 1 – Finalità

La Legge Regionale n.26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n.10" stabilisce all'art.4 che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

### 2 – Destinatari e requisiti di accesso

**Studenti** frequentanti le **prime due classi** delle **scuole secondarie di 2<sup>a</sup> grado**, statali, private paritarie e paritarie degli EE.LL., **residenti** in Emilia Romagna nella Provincia di Forlì-Cesena rientranti nella **fascia di reddito**, di cui al successivo punto 3 "Condizioni economiche", **che risultino aver completato l'anno scolastico di riferimento**.

Si precisa che tale ultimo requisito dovrà essere certificato dalle singole scuole le quali, entro la fine del mese di giugno c.a., dovranno attestare la regolare frequenza dei ragazzi fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

### 3 - Condizioni economiche

Per l'a.s.2011/2012 i potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la situazione economica della famiglia di appartenenza **relativa all'anno 2010**.

In particolare, per avere diritto all'erogazione della borsa di studio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare del richiedente **non** potrà essere **superiore a € 10.632,94**

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

- ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP), così come indicato dall'art.2, comma 4, D.Lgs.109/98 e dalla tabella 1 allegata allo stesso D.Lgs..
- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs.109/98.

L'attestazione del valore ISEE viene rilasciata gratuitamente dai seguenti soggetti:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con l'INPS,
- INPS sedi provinciali di Forlì-Cesena (a cui si può richiedere l'attestazione anche via telematica ai sensi della L.183/10).

### 4 – Merito

Il merito non è condizione di partecipazione, ma per gli aventi diritto al beneficio, secondo i requisiti di cui al punto 2 sopra indicato, l'aver conseguito nell'anno scolastico precedentemente frequentato (2010/2011) la media dei voti pari o superiore a 7 (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato, ai sensi della normativa vigente, si prescinde dal requisito del merito; pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo maggiorato ferma restando la condizione di aver completato l'anno scolastico di riferimento.

### 5 - Importo delle borse di studio e modalità di riscossione

L'importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili, tenuto conto della maggiorazione del 25% spettante ai beneficiari che soddisfano il requisito per il suo ottenimento. Il pagamento agli aventi diritto avverrà successivamente al trasferimento da parte della Regione alla Provincia delle relative risorse spettanti a consuntivo della procedura.

La Provincia di Forlì-Cesena, entro 60 giorni dall'assegnazione delle risorse da parte della Regione, provvederà a trasmettere ai beneficiari apposita comunicazione con indicate l'importo spettante e le modalità con le quali la Borsa di Studio dovrà essere riscossa.

### 6 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda andrà redatta in forma chiara, leggibile e completa su apposito modulo e resa in autocertificazione ai sensi del DPR445/00, artt.46 e 47, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi, del richiedente e dello studente, e la situazione economica.

Il modulo di domanda è disponibile presso la Scuola frequentata, l'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena, l'Ufficio U.R.P. della Provincia di Forlì-Cesena, nonché reperibile sul sito della Provincia all'indirizzo: [www.provincia.forli-cesena.it](http://www.provincia.forli-cesena.it).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori, o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esito verranno inviate all'indirizzo indicato dal richiedente; eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena. In mancanza si declina ogni responsabilità derivante dal mancato recapito di quanto inviato.

### **7 - Termine di presentazione delle domande.**

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio **scade alle ore 13.00 del giorno 27 febbraio 2012**. La domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta va consegnata alla Segreteria della Scuola frequentata, che provvederà ad attestarne l'arrivo e quindi a trasmetterla all'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì – Cesena.

### **8 – Accertamenti**

Ai sensi dell'art.71 comma 1, del DPR 445/00 la Provincia effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.

La Provincia potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente sarà inoltre tenuto a fornire le informazioni e documentazione integrativa che si rendesse necessaria.

### **9 – Sanzioni**

#### **Amministrative:**

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non vengano forniti i chiarimenti richiesti nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

#### **Penali:**

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.);
- uso di atto falso (art.489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt.640 e 640 bis c.p.).

### **10 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L.241/1990 e s.m. il Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento è la dott.ssa Rebecca Renna (Provincia di Forlì-Cesena - Ufficio Istruzione e diritto allo studio P.zza Morgagni n.9 47121 Forlì, tel.0543/714260 fax 0543/714340, e-mail:rebecca.renna@provincia.fc.it) a cui ci si può rivolgere per chiedere informazioni e chiarimenti. L'eventuale richiesta di riesame della propria situazione potrà essere presentata al Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione, Politiche del Lavoro della Provincia di Forlì-Cesena, dott.ssa Paola Monica Francesca Franchi entro 30 gg. dalla pubblicazione degli esiti.

### **11 – Ricorsi**

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i presupposti, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima.

### **12 – Tutela della Privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è allegata al modulo di domanda.

### **13 – Informazioni**

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:

- l'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena tel.0543/714260-251;
- il sito internet della Provincia di Forlì – Cesena: [www.provincia.forli-cesena.it](http://www.provincia.forli-cesena.it);
- l'URP della Regione Emilia Romagna tel.800/662200.

Forlì, 18 gennaio 2012

f.to Il Dirigente  
(D.ssa Paola Monica Francesca Franchi )